

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 588

del 29/09/2023

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Approvazione Regolamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'Agencia di Tutela della Salute di Brescia (in sostituzione del Regolamento di cui al Decreto DG n. 146/2017).

**II DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini

Dott. Franco Milani

Dott.ssa Sara Cagliani



IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati:

- il decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il decreto legislativo 27.10.2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e di trasparenza delle pubbliche amministrazioni" con particolare riferimento all'art. 14 "Organismo indipendente di valutazione delle performance";
- la legge regionale 27.12.2006, n. 30 "Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) – Collegato 2007" con cui è stato istituito il sistema regionale e sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono;
- la legge regionale 7.07.2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" che istituisce all'articolo 30 l'Organismo indipendente di valutazione delle performance";
- la legge regionale 30.12.2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" in particolare l'articolo 18 bis;

Vista, da ultimo, la D.G.R. n. XI/4942 del 29.06.2021 "Attuazione dell'art. 18 bis "Nuclei di Valutazione delle Strutture Sanitarie Pubbliche e delle Fondazioni IRCCS DI Diritto Pubblico" della Legge regionale n. 33/2009";

Visto il Decreto D.G. n. 146 del 09.03.2017, con il quale l'ATS approvava l'Adozione del Regolamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia che definiva, in conformità alla normativa vigente, le modalità di funzionamento dello stesso;

Ritenuto di dover ora aggiornare il regolamento sopra citato alla luce delle modifiche organizzative e funzionali nel frattempo intervenute in ragione dell'approvazione del nuovo Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS), formalmente adottato con Decreto D.G. n. 475 del 12.08.2022 adeguandolo, altresì, alle disposizioni di cui alla succitata D.G.R.;

Atteso che è stata data una preliminare informativa al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni in carica;

Vista la proposta del Direttore della SC Affari Generali e Legali, dott.ssa Lucia Branca Vergano, che attesta in qualità di Responsabile del procedimento la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenzia;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del Direttore Sociosanitario, Dott. Franco Milani e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

- a) di approvare il "Regolamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia", composto da n. 7 pagine allegato (All. A) al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- b) di precisare che il Regolamento in argomento sostituisce il precedente approvato con Decreto D.G. n. 146 del 09.03.2017 a far data dall'adozione del presente Decreto;
- c) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenzia;



- d) di demandare alla SC Affari Generali e Legali ogni conseguente informativa al personale dipendente;
- e) di disporre la pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. nei tempi e con le modalità della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO vigente;
- f) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- g) di disporre, a cura della SC Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo online - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO DEL NUCLEO VALUTAZIONE
PRESTAZIONI

**Sommario**

1	OGGETTO.....	3
2	FONTI NORMATIVE	3
3	COMPOSIZIONE, MODALITA' DI SELEZIONE E DURATA	4
4	INCOMPATIBILITA'	5
5	FUNZIONI	5
6	COLLABORAZIONI.....	6
7	RACCORDO CON OIV REGIONALE.....	6
8	COMPENSO	6
9	SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE	6
10	VERBALI E ATTI DEL NVP.....	7
11	FUNZIONI DI SEGRETERIA	7
12	ENTRATA IN VIGORE.....	7



1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP)
2. Il NVP è costituito nell'ambito dell'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia quale organismo indipendente, composto secondo criteri di multidisciplinarietà ed esercita le sue funzioni in piena autonomia gestionale.

2 FONTI NORMATIVE

1. Il NVP è istituito in applicazione della disciplina legislativa in materia di sistema di valutazione del personale e dell'attività delle strutture organizzative aziendali e di misurazione della performance, di cui:
 - al Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e di trasparenza delle pubbliche amministrazioni" con particolare riferimento all'art. 14 "Organismo indipendente di valutazione delle performance"
 - il decreto Presidente Repubblica 9.05.2016, n. 105 recante "Regolamento di disciplina delle funzioni del dipartimento della funzione pubblica e della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione delle performance delle pubbliche amministrazioni" con particolare riferimento all'art. 6 comma 4;
 - il D.M. 2 dicembre 2016 del Ministro per la Semplificazione e della Pubblica Amministrazione ad oggetto "Istituzione dell'elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di valutazione della Performance";
 - POAS 2022-2024, adottato con Decreto D.G. n. 475 del 12/08/2022.
2. Il presente Regolamento è adottato in attuazione delle Linee Guida per i Nuclei di Valutazione delle Performance/Prestazioni del personale degli Enti Sanitari di cui, da ultima, la D.G.R. n. XI /4942 del 29/06/2021;
3. Il presente Regolamento è altresì conforme alle disposizioni di Regione Lombardia che, nell'ambito del suo ruolo di indirizzo, ha stabilito:
 - con la legge regionale 7.07.2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" che istituisce all'articolo 30 l'Organismo indipendente di valutazione delle performance";
 - con la legge regionale 27.12.2006, n. 30 "Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) - Collegato 2007" con cui è stato istituito il sistema regionale e sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono;
 - con la legge regionale 30.12.2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" in particolare l'articolo 18 bis a tenore del quale la Giunta regionale, con deliberazione definisce:
 - a) le modalità di selezione dei componenti dei nuclei di valutazione, i loro requisiti specifici di competenza, esperienza e integrità, nonché le cause di incompatibilità volte a garantire un'effettiva indipendenza;



- b) l'importo dell'indennità annua lorda onnicomprensiva attribuita, da parte degli enti sanitari di cui al comma 1, al presidente e agli altri componenti di ciascun nucleo di valutazione, nella misura commisurata alla complessità dell'ente sanitario e comunque non superiore al settanta per cento dell'indennità prevista dell'articolo 12, comma 16, per i corrispondenti componenti dei collegi sindacali delle strutture sanitarie pubbliche;
- c) la declinazione puntuale dei compiti dei nuclei di valutazione e le relative modalità di funzionamento, compresa l'individuazione delle strutture organizzative di supporto;
- d) le modalità di raccordo con l'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 30 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle 1 leggi regionali in materia di organizzazione e personale), nonché con le strutture della direzione generale regionale competente in materia di sanità;
- con la L.R. 6 agosto 2010, n. 14, articolo 1 lettera g) "Interventi di razionalizzazione sul sistema regionale", che riserva all'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance la funzione di indirizzo e coordinamento dei singoli Nuclei di Valutazione delle Prestazioni degli enti;
 - con la D.G.R. n. IX/001029 del 22 dicembre 2010, il ruolo di raccordo tra l'OIV di Sistema e gli OIV degli Enti del Sistema Regionale, nonché le rispettive funzioni, denominando tali OIV, Nuclei di Valutazione delle Performance/Prestazioni – NVP;
 - con la D.G.R. n. XI/4942 del 29.06.2021 "Attuazione dell'art. 18 bis "Nuclei di Valutazione delle Strutture Sanitarie Pubbliche e delle Fondazioni IRCCS di Diritto Pubblico" della Legge Regionale n. 33/2009".

3 COMPOSIZIONE, MODALITA' DI SELEZIONE E DURATA

Il NVP è costituito, previo avviso pubblico, con provvedimento del Direttore Generale dell'Agenzia.

E' composto da tre esperti esterni all'Agenzia; uno dei tre componenti appartiene al personale in servizio della Giunta regionale e gli altri due componenti sono iscritti all'elenco nazionale di cui al DPCM del 2 dicembre 2016, da almeno sei mesi.

Ciascun componente può partecipare ad un massimo di due nuclei di valutazione.

Ad uno dei componenti iscritti nell'elenco nazionale viene attribuita, nella prima seduta, la funzione di Presidente utilizzando quale criterio di scelta l'appartenenza alla fascia più alta tra quelle previste dall'articolo 5 del citato DPCM ed in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, lettera a) dello stesso, fermo restando che tale componente non sia già Presidente di un altro nucleo di valutazione.

L'organismo ha durata triennale ed i componenti possono essere rinnovati per una sola volta presso lo stesso ente, previo avviso pubblico.

La nomina a componente del nucleo di valutazione, per i componenti appartenenti al personale della Giunta Regionale è subordinata, ove necessario, alla preventiva autorizzazione della struttura competente in materia di personale.



L'Agenda da' adeguata pubblicit , mediante avviso pubblico sul proprio sito istituzionale e sul portale di Regione Lombardia, alle procedure di acquisizione delle candidature a componente dei nuclei di valutazione. L'avviso stabilisce i requisiti di cui i candidati dovranno essere in possesso, con particolare riguardo alle competenze e alle esperienze nei campi del management, della pianificazione e controllo della gestione e della misurazione e valutazione delle performance.

4 INCOMPATIBILITA'

Non possono essere nominati come componenti del nucleo di valutazione i soggetti che si trovano in una delle situazioni di incompatibilit /conflitto di interessi previste dalla normativa vigente:

- articolo 14 comma 8 del d.lgs. 27 ottobre 2009 n.150
- articolo 6 della legge regionale n. 32 del 10 dicembre 2008
- D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 (Codice di Comportamento nazionale dei dipendenti pubblici)
- "Codice di Comportamento per il personale della Giunta di Regione Lombardia".

Non possono inoltre essere nominati come membri dei NVP i direttori generali, i direttori amministrativi, i direttori sanitari e i direttori sociosanitari delle strutture sanitarie pubbliche e delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico di Regione Lombardia.

5 FUNZIONI

Al NVP competono le funzioni previste dalle fonti normative di cui all'art. 2 e dalle Linee Guida della Regione Lombardia.

In particolare, il Nucleo svolge le seguenti funzioni:

- valuta la correttezza metodologica dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance e la loro effettiva applicazione, anche relativamente alla coerenza con la programmazione regionale del servizio sociosanitario lombardo;
- verifica la correttezza della valutazione delle performance del personale, secondo i principi di merito ed equit ;
- verifica la correttezza delle applicazioni contrattuali del personale dipendente, limitatamente agli istituti rimessi alle loro attribuzioni;
- verifica il raggiungimento degli accordi integrativi aziendali e del governo clinico dei medici convenzionati per l'annualit  2023¹
- valuta la metodologia e la relativa applicazione delle rilevazioni aziendali in tema di benessere organizzativo;
- verifica, in raccordo con il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza e, se del caso, della struttura di riferimento, l'attuazione delle disposizioni normative in materia di trasparenza e attesta l'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013;
- esercita le ulteriori funzioni previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivit  del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), nonch  quelle attribuite da altre disposizioni statali agli organismi di valutazione;

¹ Dal 01.01.2024 le funzioni relative alle cure primarie saranno trasferite alle ASST ai sensi della L.R. n. 22/2021 e della L.R. n. 33/2022.



- esprime parere obbligatorio sul Codice di Comportamento dell'Agenzia;
- valuta ed esprime parere sulle richieste di riesame della scheda di valutazione da parte del personale; tali richieste, da inoltrare al NVP entro 30 gg dalla consegna della scheda, vengono esaminate dal NVP sotto il profilo della correttezza del sistema di valutazione.

6 COLLABORAZIONI

Al fine di garantire la massima efficacia dell'azione il NVP programma, almeno una volta all'anno, una riunione con il Collegio Sindacale per la verifica dell'applicazione degli istituti contrattuali correlati alla produttività collettiva e retribuzione di risultato, nonché per la verifica di alcuni processi soggetti a rischio di corruzione e che interessano entrambi.

Collabora inoltre con la funzione aziendale di *Internal auditing* al fine di perseguire il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azienda.

7 RACCORDO CON OIV REGIONALE

Nell'ambito della funzione di misurazione delle performance dell'Agenzia, il NVP si coordina con l'Organismo Indipendente di Valutazione delle Performance (OIV), di cui alla L.R. n. 20/2008, come modificato dalla L.R. n. 13/2010, art. 7 comma 2, al fine di certificare l'adeguatezza dei sistemi di valutazione implementati. Il NVP assicura all'OIV l'accesso a tutta la documentazione prodotta nel corso dei lavori.

Il Presidente del NVP è componente del Collegio dei Presidenti del sistema sanitario lombardo, presieduto dal Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Giunta Regionale.

Il Collegio ha il compito di:

- definire le scelte di indirizzo e di coordinamento, al fine di garantire la diffusione delle migliori pratiche;
- diffondere l'omogeneizzazione dei sistemi di programmazione e di valutazione, nel rispetto delle specificità di ciascun Ente.

La mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificato motivo può essere causa di decadenza del Presidente.

8 COMPENSO

1. In osservanza del disposto della D.G.R. X/4942 del 29 giugno 2021, al Presidente ed ai componenti del NVP è corrisposta un'indennità annua lorda onnicomprensiva che verrà definita nel Decreto di indizione dell'avviso pubblico per l'individuazione dei componenti dell'organismo e che verrà graduata secondo la complessità organizzativa e gestionale dell'Agenzia.

2. Al Presidente ed ai componenti del NVP non è corrisposto alcun rimborso spese.

9 SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. Il NVP, convocato dal Presidente, si riunisce, di norma, mensilmente e ogniqualvolta sia necessario assolvere specifici obblighi o rispettare scadenze istituzionali.



2. Le sedute del Nucleo non sono pubbliche.
3. La convocazione ordinaria è formulata dal Presidente, che fissa gli argomenti all'ordine del giorno ed è recapitata ai componenti, per posta elettronica, di norma almeno cinque giorni prima della data concordata per la riunione.
4. Le sedute avvengono in presenza presso la sede legale dell'ATS. E' altresì consentito di svolgere le sedute in videoconferenza.

10 VERBALI E ATTI DEL NVP

1. Ad ogni seduta del Nucleo viene redatto un verbale di riunione che riporta le presenze, gli argomenti trattati e la sintesi degli interventi e delle decisioni prese.
2. Il verbale, sottoscritto dal Presidente del NVP e dal verbalizzante l'incontro – appartenente alla struttura di supporto al Nucleo - è inviato per via telematica/posta elettronica a ciascun componente e conservato agli atti dell'Agenzia.
Copia di ogni verbale approvato, viene trasmesso al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo e al Collegio Sindacale.
3. Le informazioni ed i documenti assunti dal NVP nel corso dei lavori sono utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali (Reg Ce 2016/679 e D.Lgs. 196/2003).
4. I pareri e le certificazioni del NVP sono pubblicati sul sito dell'Agenzia in osservanza delle vigenti disposizioni normative.

11 FUNZIONI DI SEGRETERIA

Le funzioni di Segreteria sono incardinate nella SC Affari Generali e Legali.
La verbalizzazione delle sedute è affidata ad un funzionario amministrativo di detta SC.

12 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione con Decreto del Direttore Generale.